



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 108 del 05/04//2022 – 05/05//2022 Udienza pubblica del 05/04/2022
Massima:	<p>Titolo Demanio Marittimo – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione Siciliana – Rilascio di concessioni demaniali marittime – Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Previsione di deroga alle previsioni del Piano di utilizzo del demanio marittimo (PUDM) – Illegittimità costituzionale.</p> <p>Testo E' dichiarato costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli articoli 3 e 9 della Costituzione - l'art. 3 della legge della Regione Siciliana 21 luglio 2021, n. 17 (Termine ultimo per la presentazione delle istanze di proroga delle concessioni demaniali marittime) La norma impugnata, rubricata « Proroga termini mancata previsione di coerenza delle concessioni demaniali marittime con i Piani di utilizzo del demanio marittimo (PUDM)», sostituisce il comma 1-bis, dell'art. 2, della legge della Regione Siciliana 16 dicembre 2020, n. 32 e successive modificazioni, prevedendo che, «[a]ttesa l'emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di consentire all'amministrazione concedente la conclusione dei procedimenti amministrativi, la coerenza con le previsioni del Piano di utilizzo del demanio marittimo di cui al comma 1 non è prevista per le istanze già protocollate alla data di entrata in vigore della presente legge» e dunque alla data del 4 gennaio 2021. La disposizione censurata assicura esclusivamente la salvaguardia degli interessi degli aspiranti alle nuove concessioni, sacrificando, oltre i limiti consentiti dal principio di ragionevolezza, gli interessi riconducibili al raggio di tutela dell'articolo 9 della Costituzione, in funzione dei quali la stessa legislazione regionale impone ai Comuni l'obbligo di dotarsi di PUDM. Tali piani svolgono un'essenziale funzione non solo di regolamentazione della concorrenza e della gestione economica del litorale marino, ma anche di tutela dell'ambiente e del paesaggio, garantendone tra l'altro la fruizione comune anche al di fuori degli stabilimenti balneari, attraverso la destinazione di una quota di spiaggia libera pari al cinquanta per cento del litorale, secondo quanto previsto dalla stessa legge della Regione Siciliana 29 novembre 2005, n. 15 (Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo). La norma impugnata deve, pertanto, essere dichiarata costituzionalmente</p>



	illegittima, per contrasto con gli articoli 3 e 9 della Costituzione.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio Art. 3 della legge della Regione Siciliana 21 luglio 2021, n. 17 Parametri costituzionali Artt. 3 e 9, della Costituzione. Altri parametri e norme interposte Legge della Regione Siciliana 29 novembre 2005, n. 15.

Redattore: Alessandra Ferrante
Visto: Avv. Bologna

